GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 141

Adunanza 3 marzo 1997

L'anno millenovecentonovantasette il giorno 3 del mese di marzo alle ore 15,45 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, Gaetano MAJORINO Vice Presidente e degli Assessori Antonello ANGELERI, Giovanni BODO, Franco Maria BOTTA, Ugo CAVALLERA, Antonio D'AMBROSIO, Pier Luigi GALLARINI, Giuseppe GOGLIO, Giampiero LEO, Antonino MASARACCHIO, ~~Roberto VAGLIO~~, Matteo VIGLIETTA, con l'assistenza di Giuliana BOTTERO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l'Assessore VAGLIO.

(Omissis)

D.G.R. n. 61 - 17087

OGGETTO:
Attività estrattiva entro il "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" ed entro l'ambito del P.T.O. "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po". Procedure ed applicazione delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" e delle Norme del citato Progetto Territoriale Operativo.

A relazione degli Assessori Cavallera, Angeleri e Botta:

Preso atto che le Norme di Attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" approvato dal Consiglio Regionale in data 8 marzo 1995 con D.C.R. n. 982-4328 disciplinano l'attività estrattiva definendo criteri e limitazioni per il suo svolgimento e normano gli strumenti attuativi in base ai quali tale attività può svolgersi;

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PIEMONTE
COMMISSIONE DI CONTROLLO

C.C.Prot. n. 17077 Torino, 21 MAR. 1997

SI CONSENTE L'ULTERIORE CORSO

considerato che analoghe norme sono state approvate nell'ambito del Progetto Territoriale Operativo "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po" approvato con D.C.R. n. 981-4186 dell'8/3/1995;

valutato che gli interventi estrattivi entro il "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" ed entro il P.T.O. citato devono comunque essere regolati da apposite Convenzioni ove dovranno essere previste:

- le modalità di attuazione del prelievo inerti,
- la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e delle proprietà delle aree oggetto dell'asportazione ,
- la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti;

tenuto conto che le procedure per l'approvazione e regolamentazione delle modifiche sopra indicate prevedono nel caso di modifiche non sostanziali la sola Convenzione di cui all'art. 3.10 delle Norme mentre per le modifiche sostanziali è richiesta anche la predisposizione di strumenti urbanistici di cui all'art. 32 della L.R. 56/77 adeguati al Piano;

preso atto che a seguito di numerosi incontri tra i responsabili dei Servizi Regionali Cave, Pianificazione e Parchi con i rappresentanti dei tre Enti Gestori del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" sono emerse proposte concrete al fine di definire univocamente le questioni sopra indicate;

tenuto conto che l'Associazione degli operatori del settore estrattivo è stata informata dei percorsi operativi e delle proposte sopra richiamate ed è stata sentita per quanto concerne il contenuto delle convenzioni di cui sopra;

ritenuto pertanto di predisporre uno schema di convenzione relativo alle autorizzazioni previste dal combinato disposto delle L.R. 69/1978 e L.R. 65/1995 art. 13 co. 13, ed uno schema di convenzione che regoli uniformemente tutti i restanti interventi estrattivi;

viste le deliberazioni degli Enti di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po con atti n. 300/96 del 29/11/1996 del Tratto Cuneese, nn.84 e 85 del 20/9/1996 del Tratto Torinese e n. 21 del 16/9/1996 del Tratto Alessandrino che si esprimono favorevolmente alle proposte formulate dai responsabili dei Settori già richiamati;

la Giunta Regionale;

vista la L.R. n. 69/78 e successive integrazioni;

vista la L.R. n. 28/90 e la L.R. 65/95;

visto il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8/3/1995;

visto il Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po" approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 981-4186 dell'8/3/1995;

segue testo deliberazione n. 61 - 17087 in data 3 marzo 1997

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1 - Le convenzioni previste all'art. 3.10 delle norme dei Piani citati e relative a tutti i progetti di attività estrattiva, con la sola esclusione dei progetti ex art. 13 co. 13 L.R. 65/1995, devono avere i contenuti ed i requisiti riportati nell'allegato A della presente deliberazione.

2 - Le alternative previste all'art. 4 dell'allegato di cui al precedente punto possono essere attuate a seconda degli accordi tra ditta esercente e le Amministrazioni competenti valutando anche la possibilità che all'interno della medesima convenzione possano coesistere le diverse ipotesi relativamente a singoli settori di area interessata.

3 - Le convenzioni, relative ad autorizzazioni ex art, 13 co. 13 L.R. 65/1995, che possono essere assentite solo per modifiche non sostanziali, devono avere i contenuti ed i requisiti riportati nell'allegato B della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Enzo Ghigo

Segreteria della Giunta
Il funzionario verbalizzante
Giuliana BOTTERO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 3 marzo 1997.

cr/CA

Allegato A alla deliberazione Giunta Regionale n..... del .....

Convenzione tra ..... con sede in .....(Codice fiscale n. .....), in persona del ....., nato a ..... il ..... e residente, ai fini della presente convenzione, presso la sede ..... e la ditta ..... (p.i. o c.f.....) rappresentata dal Sig. ..... , in qualità di ....., nato a .....il ..... e domiciliato .....

PREMESSO

che la L.R. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" prevede che la Giunta Regionale provveda in merito alle attività estrattive ubicate in aree destinate a Parco Regionale o ad Aree Protette;

che con L.R. 17 aprile 1990 n. 28 successivamente modificata con L.R. 13/4/1995 n.65 è stato istituito il Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;

che con deliberazione n. 982-4328 dell'8/3/1995 il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha approvato il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po (P.d.A.);

che con deliberazione n. 981-4186 dell'8/3/1995 il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha approvato il Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po";

che l'area su cui insiste la cava in oggetto è classificata, ai sensi dell'art. 1 L.R. 28/90, come modificato dalla L.R. 65/95 ".....";

che le Norme di Attuazione del Piano dell'Area citato prevedono all'art. 3.10 comma 2 la stipula di una convenzione tra la ditta esercente l'attività estrattiva e ..... e che tale convenzione deve prevedere le modalità di prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonchè la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti;

vista la deliberazione del ..... n. ..... del ..... con la quale l'intervento estrattivo è stato autorizzato ai sensi delle Leggi 431/1985 e 1497/39;

visti i pareri del Corpo Forestale dello Stato e del Settore Prevenzione del Rischio Geologico Meteorologico e Sismico espressi con Atto unico prot. n. ..... del .....;

preso atto dei pareri dell'Ente di Gestione - Tratto ..... - e dell. Amministrazion. Comunal. di ..... espressi rispettivamente con deliberazion. n. ..... del ..... e n. ..... del .....;

che la Giunta Regionale con deliberazione n. ..... del ..... ha approvato il progetto complessivo di escavazione, di recupero ambientale e di sistemazione finale dell'area, autorizzando, ai sensi della L.R. 22/11/78, n. 69, la coltivazione di cava in località ..... del Comune di .....;

preso atto che il Consiglio del Comune di ..... ha approvato il piano esecutivo .....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La ditta come da deliberazione della Giunta Regionale è autorizzata alla coltivazione della cava di .....in località ..... de. Comun. di

..... sino al ..... .

Art. 2 - Fa parte integrante della presente Convenzione tutta la documentazione tecnica, presentata in allegato alle istanze ex L.R. 69/1978, L.R. 45/1989 e Legge 431/1985.

Art. 3 - I lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo la cronologia e le prescrizioni allegate alla deliberazione n. ..... del ..... che si intendono integralmente richiamate.

Nel caso in cui i lavori di coltivazione, in prossimità di aree di particolare interesse naturalistico preesistente e riconosciuto nel P.d.A.o nel P.T.O., e le misure di mitigazione previste in progetto non garantiscano la salvaguardia dell'ecosistema l'Amministrazione regionale ha facoltà di sospendere i lavori per un periodo non superiore a 6 mesi e limitatamente alla zona interessata, in attesa di predisporre nuove misure di mitigazione, qualora la prosecuzione dei lavori possa pregiudicare in modo irreversibile la conservazione dell'ecosistema stesso.

Art. 4 - Entro i 24 mesi dalla scadenza dell'ultima autorizzazione estrattiva la ditta provvederà a trasferire gratuitamente tutta l'area o parte di essa all'Ente Parco o Comune, oggetto dell'autorizzazione di cui alla deliberazione n. ..... del ..... ex L.R. 69/78 con spese dell'atto e di registrazione a carico dell'Ente Beneficiario.

(nota: la convenzione potrà prevedere la cessione di parte dell'area già

interessata all'estrazione, per attuare gradualmente l'obiettivo finale costituito dal progetto).

Qualora il progetto complessivo approvato non sia conseguibile, in relazione al programma di coltivazione oggetto dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978, nel periodo di efficacia dell'autorizzazione stessa e di questa si dovesse chiedere il rinnovo, per il completamento del progetto complessivo, le obbligazioni di cui sopra dovranno essere adempiute entro 24 mesi successivi alla scadenza della rinnovata autorizzazione, salvo l'ulteriore termine di cui all'art. 5 della presente.

in alternativa

Art. 4 - Entro i 24 mesi dalla scadenza dell'ultima autorizzazione estrattiva la ditta provvederà a stipulare contratto di comodato gratuito per l'uso e la gestione di tutta l'area, o parte di essa, a favore dell'Ente di Gestione del Parco o Comune.

(nota: la convenzione potrà prevedere il comodato gratuito di parte dell'area già interessata all'estrazione, per attuare gradualmente l'obiettivo finale costituito dal progetto).

Il comodante è sollevato da ogni onere e responsabilità inerenti i beni oggetto di comodato.

Qualora il progetto complessivo approvato non sia conseguibile, in relazione al programma di coltivazione oggetto dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978, nel periodo di efficacia dell'autorizzazione stessa e di questa si dovesse chiedere il rinnovo, per il completamento del progetto complessivo,

le obbligazioni di cui sopra dovranno essere adempiute entro 24 mesi successivi alla scadenza della rinnovata autorizzazione, salvo l'ulteriore termine di cui all'art. 5 della presente.

in alternativa

Art. 4 - Entro i 24 mesi dalla scadenza dell'ultima autorizzazione estrattiva sarà stipulata tra l'Ente Parco o Comune e ditta apposita convenzione per la gestione dell'area di cava, o parte di essa, da parte della ditta stessa, o da soggetto da questa indicato, secondo l'uso previsto in progetto.

(nota: la convenzione potrà prevedere apposita convenzione per la gestione di parte dell'area già interessata all'estrazione, per attuare gradualmente l'obiettivo finale costituito dal progetto).

Qualora il progetto complessivo approvato non sia conseguibile, in relazione al programma di coltivazione oggetto dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978, nel periodo di efficacia dell'autorizzazione stessa e di questa si dovesse chiedere il rinnovo, per il completamento del progetto complessivo, le obbligazioni di cui sopra dovranno essere adempiute entro 24 mesi successivi alla scadenza della rinnovata autorizzazione, salvo l'ulteriore termine di cui all'art. 5 della presente.

Art. 5 - Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potrà essere rilasciato, una sola volta, ulteriore rinnovo per il

completamento del progetto per un periodo non superiore a due anni purchè la richiesta non riguardi oltre il 20% del progetto complessivo approvato. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalla presente convenzione potranno essere prorogati per pari tempo.
La sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente Parco e Comune (P.d.A.) oppure Comune (P.T.O.).

Art. 6 - E' fatta salva la possibilità, qualora si verifichino fatti dolosi o colposi che arrechino danno all'ambiente, dell'azione di risarcimento del danno ambientale promossa dallo Stato, nonchè dagli Enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo ai sensi dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349.

Art. 7 - La ditta è tenuta a nominare un direttore dei lavori il quale dovrà produrre alla scadenza di ogni anno solare relazione tecnica a consuntivo degli interventi realizzati da inviare a ..... ed al Servizio Cave - Torbiere e Acque Minerali e Termali della Regione Piemonte. Il direttore dei lavori è tenuto ad avvalersi di esperti, iscritti agli Ordini Professionali per quanto concerne consulenze e relazioni relative ai settori specifici progettuali.

Art. 8 - E' fatto obbligo alla ditta di mettere a disposizione dei funzionari, preposti al controllo dei lavori, tutti i mezzi necessari alle verifiche periodiche e comunque ritenute necessarie dagli Enti interessati.

REGIONE PIEMONTE

Art. 9 - La ditta si impegna, al termine di ogni anno solare, a titolo di contributo alla spesa, per gli interventi finalizzati agli scopi previsti dalla legge istitutiva e dagli strumenti di pianificazione del territorio protetto, a versare la somma di L. 200 per ogni metro cubo estratto all'Ente di Gestione.

Nel caso di sopravvenienza di legge statale o regionale che stabilisca l'obbligo del versamento di contributo, ai soggetti che la legge stessa indicherà, l'impegno convenzionale di cui al precedente comma si intenderà automaticamente risolto per il necessario adeguamento a quello di legge.

Art. 10 - Oltre alle garanzie dovute ai sensi dell'art. 7 della L.R. 69/1978, quali definite nella relativa autorizzazione, la ditta rilascia a favore di ..... fidejussione bancaria o assicurativa stipulata con primaria banca (o compagnia di assicurazione) per l'importo di lire ..... (.....), a garanzia della corretta esecuzione delle opere di riuso di cui al progetto.

La fidejussione dovrà essere stipulata secondo la cronologia prevista per gli interventi di riuso di cui al progetto approvato; la garanzia dovrà essere valida fino a 24 mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione.

(nota: l'art. 10 non costituisce riferimento per la stipulazione delle convenzioni specifiche quando la fidejussione sia stata data in sede di convenzione con P.E.).

Art. 11 - Verificandosi i presupposti costituiti dalla approvazione del piano regionale di

sfruttamento dei giacimenti di cave, con la specifica normativa richiesta dall'art. 2 della L.R. 69/1978, nonchè gli adeguamenti urbanistici di cui al successivo art. 3, le parti dichiarano, a valere al momento quale manifestazione di intenti, di promuovere la rilocalizzazione dell'attività estrattiva e/o, all'esaurimento di questa, degli impianti.

Quanto alle modalità del processo di rilocalizzazione si fa riferimento, ai criteri stabiliti dagli artt. 26 e 53 della L.R. 56/1977.

Art. 12 - L'esecuzione completa e regolare delle opere secondo la cronologia di progetto sarà soggetta a controllo tecnico da parte dell'Ente di Gestione (nel caso di P.d.A.) o dell'Amministrazione Comunale (nel caso di P.T.O.) e del Settore Cave - Torbiere e Acque Minerali e Termali della Regione Piemonte, e dovrà risultare da apposito verbale di verifica redatto in sede di sopralluogo.

Art. 13 - Le Amministrazioni e gli Enti preposti sono tenuti a rilasciare eventuali necessarie autorizzazioni o pareri autorizzativi alla realizzazione di strutture richieste da eventuali future norme concernenti la sicurezza dei lavori o finalizzate ad un migliore utilizzo e valorizzazione del materiale estratto.

I suddetti interventi sono da considerare precari e conseguentemente dovranno essere smantellati a fine lavori e l'area interessata dovrà essere recuperata secondo il progetto complessivo approvato.

Art. 14 - Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione

all'interpretazione e/o alla esecuzione e non esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non sia stato possibile definire bonariamente, viene deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, dei quali uno sarà nominato dagli Enti pubblici contraenti l'altro dalla Ditta e il terzo arbitro, con funzione di Presidente, dai due arbitri di parte cui viene conferito espresso mandato al riguardo e, in difetto di loro accordo entro 10 giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di ..... . Qualora una parte non procedesse a nominare il proprio arbitro, trascorsi venti giorni dall'invito rivoltole per lettera raccomandata dall'altra parte, la nomina potrà essere richiesta, anche per questo arbitro, dalla parte che ha assunto l'iniziativa del giudizio arbitrale, al Presidente sopraddetto del Tribunale.

L'arbitrato avrà sede in .....

Gli arbitri espleteranno il loro mandato, deliberando anche a maggioranza, entro il termine di novanta giorni dalla data di accettazione che avrà luogo in sede di costituzione di collegio arbitrale.

Gli arbitri non dovranno sottostare ad alcuna formalità di procedura, salva solo l'esigenza di rispetto del contradditorio; essi comporranno la controversia in via amichevole, quali comuni mandatari delle parti; la loro decisione sarà valida ed obbligatoria nei confronti delle parti così come se esse stesse l'avessero tra di loro liberamente

REGIONE PIEMONTE

pattuita, e non potrà pertanto essere in alcun modo contestata nè appellata.

Il Collegio Arbitrale, con la decisione liquiderà le spese e competenze proprie e quelle per la difesa delle parti, attribuendo il carico alle parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto della soccombenza.

Il ricorso all'arbitrato non determinerà la sospensione dell'attività estrattiva e/o dell'intervento di recupero ambientale e delle operazioni propriamente funzionali allo stesso salvo che la loro prosecuzione pregiudichi la verifica da parte degli Arbitri.

Art. 15 - La presente convenzione mantiene la propria efficacia in relazione ai rinnovi, ex L.R. 22/11/78 n. 69, per il completamento del progetto complessivo approvato.

Art. 16 - La presente Convenzione fa salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/78 in materia di Polizia Mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.

La presente Convenzione sarà registrata con spesa a carico della Ditta.

Per .....

Per la Ditta

4

REGIONE PIEMONTE

Allegato B alla deliberazione Giunta Regionale n. ..... del .....

Convenzione tra la Regione Piemonte e la ditta ..... relativa alla coltivazione della cava in località ..... de. Comun. di..... a seguito di autorizzazione con deliberazione della Giunta Regionale n. ..... del ..... .

Premesso

che la L.R. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" prevede che la Giunta Regionale provveda in merito alle attività estrattive ubicate in aree destinate a Parco Regionale o ad Aree Protette;

- che con L.R. 17 aprile 1990 n. 28 successivamente modificata con L.R. 13/04/1995 n. 65 è stato istituito il Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;

che l'area su cui insiste la cava in oggetto è classificata ai sensi dell'art. 1 L.R. 28/90 come modificato dalla L.R. 65/95 ".....";

che con deliberazione n. 982-4328 dell'8/3/1995 il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha approvato il Piano dell'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;

che le Norme di Attuazione del Piano dell'Area citato prevedono la stipula di una convenzione tra la ditta esercente l'attività estrattiva e l'Amministrazione Regionale ovvero con l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette competente per territorio e che tale convenzione deve prevedere le modalità di prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonchè la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti;

Allegato alla deliberazione n. 01-17087 del 3-3-97

che la L.R. n. 13/4/1995 n. 65 di modifica della precedente L.R. 17/4/90 n. 28 consente transitoriamente di procedere a rinnovi ai sensi della L.R. 69/1978 della durata massima di 24 mesi in attesa di provvedere ad autorizzazioni relative a progetti definitivi da definire secondo le procedure degli strumenti attuativi di cui all'art. 32 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

vista ..... n. ..... del ..... con la quale l'intervento estrattivo è stato autorizzato ai sensi delle Leggi 1497/39 e 431/1985;

preso atto dei pareri favorevoli dell'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Tratto .....e dell Amministrazion Comunal di ..... espressi rispettivamente con deliberazione n..... del ..... e n. ..... del .....;

visto e premesso quanto sopra tra la Regione Piemonte (c.f. 80087670016) rappresentata dal Presidente pro-tempore..... nato a .....il ..... e domiciliato .....e la ditta..... rappresentata dal Sig....., in qualità di ....., nato a .....il ..... e domiciliato .....

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - La ditta si impegna a realizzare i lavori di coltivazione e di recupero ambientale della cava in località .....de.. Comun..... di ..... secondo le prescrizioni ed i tempi previsti negli allegati A e B che fanno parte integrante della deliberazione della Giunta Regionale n..... del .....

REGIONE PIEMONTE

Art. 2 - La ditta esercente si impegna a rispettare la cronologia prevista dal progetto sia per i lavori di coltivazione del giacimento sia per le opere di recupero ambientale previste. Ogni eventuale ritardo dovrà essere chiaramente motivato con specifica relazione da parte della ditta esercente.

Art. 3 - La ditta esercente nomina quale direttore degli interventi di recupero ambientale dell'area estrattiva il Sig. ..... il quale dovrà sovrintendere alla puntuale attuazione dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale dell'area nonchè produrre e coordinare le relazioni di aggiornamento previste nella deliberazione autorizzativa.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale, accertate eventuali difformità dal progetto autorizzato e qualora queste non siano dovute ad errate manovre tecniche di coltivazione, nel qual caso la ditta esercente si impegna a presentare relazione tecnica, procede alla denuncia della presente convenzione, alla revoca dell'autorizzazione ed alla escussione della fidejussione versata ai sensi della D.G.R. n..... del .....;

Art. 5 - L'Amministrazione Regionale darà comunque corso alle procedure di ordine amministrativo e penale previste dalla L.R. 69/1978 e dalla Legge 431/1985 a seguito dell'accertamento di qualsiasi infrazione.

Art. 6 - La ditta esercente si impegna, entro 9 (nove) mesi a decorrere dalla data della presente convenzione, a presentare il progetto definitivo di coltivazione nelle forme e nei modi previsti dalle Norme di

REGIONE PIEMONTE

Attuazione del Piano dell'Area, corredato da tutta la documentazione prevista da tale piano. Qualora quanto sopra non sia presentato nei tempi previsti, il progetto autorizzato dalla D.G.R. n..... del ..... ed oggetto della presente convenzione sarà considerato definitivo; in tal caso la ditta esercente si impegna a rimuovere tutti gli impianti inerenti il trattamento del materiale di cava ed a riconvertire le altre strutture.

Art. 7 - Il progetto di cui al precedente art. 6 sarà oggetto di successiva nuova convenzione sostitutiva del presente atto redatta ai sensi dell'art. 3.10. lett. a.3 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area.

Art. 8 - Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della ditta.